



PARERE MOTIVATO
n. 195 del 21 ottobre 2016

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità della Variante urbanistica parziale al vigente P.R.G. ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 4/2015 di modifica della L.R. n. 11/2004 e n. 50/2012. Comune di San Pietro in Cariano (VR).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 co. 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, che all'art. 6 co 3° prevede che in caso di modifiche minori dei piani e dei che determino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo D.lgs;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 4/2008, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo D.lgs la Commissione Regionale VAS nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvate le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV).
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012, con la quale si prende atto del parere VAS n. 84/12 per fornire linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;



- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013, con la quale si prende atto del parere VAS n. 73/13, ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di San Pietro in Cariano con nota prot. n. 17889 del 22.07.2016 acquisita al protocollo regionale al n. 286059 del 25.07.2016, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la Variante urbanistica parziale al vigente P.R.G. ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 4/2015 di modifica della L.R. n. 11/2004 e n. 50/2012;

PRESO ATTO CHE il comune di San Pietro in Cariano con nota pec acquisita al prot. regionale n. 312897 del 12.08.2016 ha inviato dichiarazione del responsabile del Settore Urbanistica ed interventi diretti attestante che entro i termini non sono pervenute osservazioni;

ESAMINATI i pareri inviati dai soggetti competenti in materia ambientale:

Si riporta, di seguito, una sintesi dei pareri espressi dalle Autorità Ambientali consultate:

- Parere n.20176 del 25.08.16 assunto al prot. reg. al n.322910 del 25.08.16 della Soprintendenza archeologica del Veneto che di seguito si riporta:

Con riferimento alla procedura in argomento, facendo seguito alla richiesta di verifica di assoggettabilità, assunta agli atti con prot. n. 19411 del 16/08/2016, vista la documentazione di riferimento allegata, questa Soprintendenza comunica le proprie valutazioni di competenza.

Riscontrato che l'intervento in questione rientra in attività di tipo urbanistico riferibile ad iniziativa edilizia ordinaria, non si ritiene necessario, per quanto di competenza, l'assoggettamento alle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS).

Si comunica tuttavia che l'area interessata dall'intervento è ad altissimo rischio archeologico: si trova, infatti, in una zona contigua al percorso dell'antica via Claudia Augusta, corrispondente all'attuale S.P. 1, nel tratto di strada che va da loc. Nassar a loc. Corrubbio.

Per questo, pur ritenendo possibile l'esclusione del piano in argomento dalla procedura *de qua*, onde evitare e ridurre gli impatti negativi del progetto di variante sul patrimonio archeologico, si ritiene opportuno, ai sensi dell'art. 12, comma 4, del D. Lgs. 152/2006, che tutti gli interventi comportanti opere di scavo e/o di sistemazione del terreno siano preceduti da operazioni di verifica archeologica preliminare che consentano di accertare la compatibilità del progetto con la consistenza archeologica dell'area: eventuali rinvenimenti potranno richiedere la realizzazione di scavi in estensione e la predisposizione delle opportune misure di tutela.

- Parere n.82652del 31.08.16 assunto al prot. reg. al n.337196 del 31.08.16 dell'ARPAV di Verona che di seguito si riporta:

In relazione alla Vostra nota protocollo N.309827 del 10 agosto 2016 sulla verifica di assoggettabilità per la Variante urbanistica parziale al vigente P.R.G. ai sensi dell'art.3 della L.R. 4/2015 di modifica della L.R. 11/2004 e n. 50/2012 del Comune di San Pietro in Cariano (VR), esaminata la documentazione allegata, si ritiene che l'attuazione della variante non produrrà effetti significativi sull'ambiente.

- Parere n.2061 del 2.09.16 assunto al prto. reg. al n.332610 del 5.09.16 dell'Autorità di Bacino che di seguito si riporta:



Con nota n. 309827 del 10 agosto 2016 codesta spett.le Direzione ha richiesto parere alla scrivente Autorità, ai sensi del D. Lgs. n.152/2006 e del successivo D. Lgs. n.4/2008, relativamente alla verifica di assoggettabilità per la Variante urbanistica parziale al vigente PRG del Comune di San Pietro in Cariano (VR).

A seguito della disamina della documentazione messa a disposizione in quanto Soggetto competente in materia ambientale nel link segnalato nella nota citata, si evidenzia che non sono state rilevate incidenze né eventuali effetti significativi derivanti dall'attuazione della Variante indicata in oggetto. Dall'analisi della cartografia allegata al P.A.I. (Piano stralcio di Assetto Idrogeologico) si vince che le aree interessate dalle azioni della Variante non ricadono in zone a pericolosità idraulica individuate dal PAI né compaiono tra quelle classificate a rischio idraulico nel Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) elaborato in attuazione della Direttiva 2007/60/CE.

Si ritiene pertanto di non doversi sottoporre la Variante in esame al processo di Valutazione Ambientale Strategica.

A completamento di quanto sopra riportato e a titolo informativo si comunica quanto segue:

- nei paragrafi 3.4 e 5.4.6 del RAP e nel paragrafo 4.8 della VCA appare opportuno puntualizzare che il documento pianificatorio cui fare riferimento per valutare l'eventuale presenza di aree a pericolosità idraulica è il Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.). La documentazione relativa al vigente P.A.I. per l'area in oggetto è consultabile alla pagina:

http://www.bacino-adige.it/sito/pianificazione/PAI/idraulica/a4_27_a3.pdf

- Le mappe di allagabilità e del rischio di alluvioni sono state elaborate ai sensi della Direttiva 2007/60/CE e al momento non risultano riferibili e pienamente vigenti. Il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA), così come il primo Aggiornamento del Piano di Gestione delle Acque (elaborato ai sensi della Direttiva 2000/60/CE), è stato **adottato** congiuntamente dai Comitati Istituzionali della scrivente Autorità e di quella dell'Alto Adriatico in data 22 dicembre 2015, è stato **pubblicato** sulla G.U. n.4 dell'8 gennaio 2016 ed infine è stato **approvato** in data 3 marzo 2016.

La documentazione relativa all'area in oggetto contenuta nel PGRA è consultabile alla pagina : http://www.alpiorientali.it/index.php?option=com_content&view=article&id=187&Itemid=247--foglio.003.

- PAI e PGRA sono strumenti pianificatori concettualmente molto simili ma sono strutturati su diversi presupposti tecnico-amministrativi e con differenti finalità. Non sono quindi sovrapponibili. E' tuttavia prassi consolidata di questa Autorità di bacino considerare nelle proprie valutazioni le mappe di allagabilità e del rischio di alluvioni citate costituendo le medesime un'utile informazione nel campo della difesa idraulica del territorio.
- Parere n.46957 del 2.09.16 assunto al prot. reg. al n.332602 del 5.09.16 dell'ULSS n.22



Con riferimento alla nota della S.V. n. 309827 del 10.08.2016, relativa alla Verifica di Assoggettabilità degli interventi in oggetto, si ricorda che, a seguito del risultato del Referendum Popolare abrogativo del 18/19 Aprile 1993, giusta quanto disposto dal D.P.R. 177/93, non competono più alle Aziende Sanitarie verifiche e valutazioni in materia ambientale.

Con l'occasione, comunque, relativamente a quanto in oggetto, dal punto di vista igienico-sanitario e di tutela della salute pubblica occorre porre in essere, già in fase di programmazione dell'assetto territoriale, ogni possibile strategia e/o intervento atto ad ottenere il contenimento e la mitigazione nei confronti di tutte le diverse sorgenti che possono contribuire ad ogni forma di inquinamento.

Alcune osservazioni/indicazioni sulla presenza di possibili fenomeni di inquinamento locale sono di seguito riportate:

1. l'intervento di cui trattasi risulta essere un attrattore di traffico veicolare; nell'ottica della **razionalizzazione dei flussi veicolari** è opportuno effettuare una stima dei volumi di traffico accompagnata dall'indicazione dei provvedimenti che facilitino la **mobilità alternativa**, come il miglioramento e l'incentivazione di altre forme di trasporto, anche pubblico, non inquinante;
2. devono inoltre essere previsti idonei accorgimenti di **mitigazione dell'inquinamento acustico**, che risulterebbe aumentato non solo a causa dell'incremento del traffico veicolare, ma anche per l'attività di impianti termici e di refrigerazione; a tal proposito si ricorda che la vigente normativa prevede la classificazione del territorio in zone acustiche e la predisposizione -ove occorra- di un piano di risanamento acustico;
3. a seguito della predisposizione di nuovi punti luce associati all'edificio e all'area parcheggi, si sottolinea l'opportunità di valutare l'utilizzo per l'**illuminazione pubblica** di apparati che non disperdano la luce verso l'alto e che producano l'illuminazione strettamente necessaria per gli usi previsti, al fine di evitare l'inquinamento luminoso dell'atmosfera;
4. devono essere attuati idonei e frequenti interventi di **raccolta e smaltimento dei rifiuti** prodotti dall'insediamento stesso, orientati alla tutela ed all'igiene ambientali, che evitino ogni forma di collocazione incontrollata, anche temporanea, degli stessi;
5. si ricorda la necessità di un'attenta valutazione per l'immissione nella **rete fognaria** pubblica degli scarichi civili provenienti da detto insediamento da parte dell'ente gestore dell'impianto di depurazione nonché per lo smaltimento delle acque meteoriche, in particolare quelle di provenienza dai piazzali.
6. devono, infine, essere osservate le distanze di rispetto dall'elettrodotto previste dalla normativa vigente; si raccomanda comunque che vengano adottati tutti i possibili accorgimenti affinché l'esposizione al **campo elettromagnetico** delle persone sia contenuta entro i limiti di 0,3 μ T.

Per quanto attiene ad ulteriori possibili interventi programmati atti a migliorare lo stato di salute generale della popolazione, si sottolinea infine l'opportunità di:

- contribuire a favorire il risparmio energetico negli edifici di nuova costruzione e sviluppare soluzioni a basso consumo nei processi costruttivi, poiché dalle soluzioni adottate dipendono i consumi futuri degli edifici; è noto infatti che regolarità di installazione/funzionamento ed efficienza energetica degli impianti termici costituiscono anche il miglior presupposto per il contenimento dell'inquinamento atmosferico prodotto dagli stessi;
- incrementare l'uso di energie rinnovabili e garantire un uso efficiente dell'energia (es. uso della cogenerazione, del teleriscaldamento, dei pannelli solari ecc.).



VISTA la relazione Istruttoria tecnica VInCA n. 149/2016:

“Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante la VAS per la Variante urbanistica parziale al vigente P.R.G., ai sensi dell’art. 3 della L.R. n. 4/2015 di modifica alla L.R. n. 11/2004 e n. 50/2012, nel Comune di San Pietro in Cariano (VR).

Pratica n. 3332

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l’istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. “Habitat”, 2009/147/Ce e ss.mm.ii. “Uccelli”, D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006, D.G.R. n. 786 del 27 maggio 2016 e in particolare la D.G.R. n. 2299 del 09.12.2014 che prevede la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all’interno e all’esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014 e la circolare del Segretario Regionale all’Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l’attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

ESAMINATA la dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza, di Silvano Rossato, trasmessa con nota acquisita al prot. reg. con n. 286059 del 25/07/2016;

PRESO ATTO che nella dichiarazione di non necessità di procedura della valutazione di incidenza in esame viene segnalata per l’istanza in argomento la fattispecie riferibile al caso generale “*piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000*” del paragrafo 2.2 dell’allegato A alla DGR 2299/2014;

PRESO ATTO che la variante prevede un intervento di area complessiva di circa 24300 mq che è suddiviso in due lotti, uno di superficie pari a 16513.93 mq di proprietà della ditta SA.MA. FRUTTA s.r.l., sul quale si insedierà il nuovo punto vendita, uno di superficie pari a 5398.77 mq di proprietà della ditta SOCIETA’ AGRICOLA AL PONTE s.s., che ospiterà presumibilmente un’attività di ristorazione e/o gastronomia e una fascia, larga circa 13 m, adiacente alla S.P. 1/A, di superficie di 2388 mq, che verrà utilizzata per la viabilità di accesso e uscita dal nuovo insediamento, realizzando una controstrada per uniformarsi alla costruenda rotonda e relativa viabilità;

PRESO ATTO e VERIFICATO che l’intervento in argomento non interessa ambiti compresi nei siti della rete Natura 2000;

CONSIDERATO che gli ambiti interessati dal presente intervento corrispondono ad aree attribuite alle categorie “21200 - Terreni arabili in aree irrigue”, “23100 - Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione”, “31100 - Bosco di latifoglie” nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all’IDT della Regione Veneto e che tale attribuzione è coerente per l’area in esame;



CONSIDERATO che, in riferimento alla D.G.R. n. 2200/2014, in ragione delle specifiche attitudini ecologiche, l'area in esame potrebbe disporre delle caratteristiche di idoneità per le seguenti specie di interesse comunitario: *Triturus carnifex*, *Bombina variegata*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Zamenis longissimus*, *Natrix tessellata*, *Caprimulgus europaeus*, *Alcedo atthis*, *Lanius collurio*, *Rhinolophus hipposideros*, *Pipistrellus kuhlii*, *Pipistrellus nathusii*, *Nyctalus noctula*, *Hypsugo savii*, *Hystrix cristata*;

CONSIDERATO che, per l'istanza in esame e rispetto alle suddette specie (di cui allegato II, IV alla Direttiva 92/43/Cee e allegato I alla Direttiva 2009/147/Ce), in ragione della loro attuale distribuzione (di cui alla D.G.R. n. 2200/2014), delle caratteristiche note di home range e di capacità di dispersione, la popolazione rinvenibile nell'ambito in esame è altresì riferibile ai siti della rete Natura 2000 del Veneto;

RITENUTO che siano impiegati sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e che le fonti di illuminazione artificiale siano altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

RITENUTO che l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza pertinente può essere quella riferibile al caso generale "piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000" solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dall'intervento in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

CONSIDERATO che gli effetti conseguenti all'attuazione della variante in argomento non devono determinare variazioni strutturali e funzionali agli ambienti frequentati dalle specie presenti all'interno dell'ambito di influenza a carico della specie di interesse comunitario per la quale risultano designati i siti della rete Natura 2000;

RITENUTO che per l'attuazione della variante in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;

CONSIDERATO che l'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;



RITENUTO che per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

RITENUTO che sia verificato e documentato il rispetto delle indicazioni prescrittive, dando adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza;

RITENUTO che, in ragione di quanto sopra, i requisiti di non necessità della valutazione di incidenza siano sussistenti in quanto non sono possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000;

PERTANTO

PRENDE ATTO

di quanto riportato nella documentazione acquisita agli atti

DICHIARA

che per la verifica di assoggettabilità a VAS per la Variante urbanistica parziale al vigente P.R.G., ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 4/2015 di modifica alla L.R. n. 11/2004 e n. 50/2012, nel Comune di San Pietro in Cariano (VR) è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza

e

sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce,

PRESCRIVE

1. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti ricadenti nell'ambito di attuazione degli interventi in argomento rispetto alle specie di interesse comunitario di cui è possibile o accertata la presenza in tale ambito secondo la D.G.R. n. 2200/2014 (*Triturus carnifex*, *Bombina variegata*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Zamenis longissimus*, *Natrix tessellata*, *Caprimulgus europaeus*, *Alcedo atthis*, *Lanius collurio*, *Rhinolophus hipposideros*, *Pipistrellus kuhlii*, *Pipistrellus nathusii*, *Nyctalus noctula*, *Hypsugo savii*, *Hystrix cristata*) ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;
2. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
3. di impiegare per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee nelle aree destinate a verde esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale (evitando l'utilizzo di miscugli commerciali contenenti specie alloctone);
4. di verificare e documentare, per il tramite del comune di San Pietro in Cariano, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP e della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 149/2016;

VISTA la relazione istruttoria tecnica predisposta dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV, in data 21 ottobre 2016, che evidenzia come la Variante urbanistica parziale al vigente P.R.G. ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 4/2015 di modifica della L.R. n. 11/2004 e n.



50/2012 del Comune di San Pietro in Cariano, non debba essere sottoposto a procedura VAS, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente e che propone che in fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP e recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopraccitati, nonché le prescrizioni VInCA precedentemente riportate;

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

TUTTO CIÒ CONSIDERATO

Il Direttore di UO Commissioni VAS, VInCA, NUVV attesa la necessità di procedere con urgenza al parere di assoggettamento o meno a procedura VAS, salva ratifica da parte della Commissione VAS

**ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

la Variante urbanistica parziale al vigente P.R.G. ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 4/2015 di modifica della L.R. n. 11/2004 e n. 50/2012 del Comune di San Pietro in Cariano, in quanto, non determina effetti significativi sull'ambiente con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP;
- devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopra riportati, nonché le prescrizioni VInCA precedentemente evidenziate.

Considerato che la valutazione effettuata riguarda esclusivamente gli impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale ai sensi del D.lgs 152/06 e s.m.i., si ritiene non di pertinenza valutare le procedure urbanistiche legate agli interventi proposti.

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VInCA NUVV
Dott. Corrado Soccorso

10/11/20

Il presente parere si compone di 8 pagine